



# Comune di San Zenone al Po

PROVINCIA DI PV

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 34 DEL 13/12/2022

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che in data 16/11/2022, come reso noto dall'Aran mediante comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

CONSIDERATO che in base all'art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto;

VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;

DATO ATTO che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a novembre), come dispone l'art. 13, comma 1;

VISTO l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l'art. 2, comma 3 per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti dal Ccnl;

PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dall'ufficio economico del personale, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018, le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € 4768,93, come meglio dettagliato nella scheda che si allega sotto la lett. A) per costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta istruttoria, e che tali somme

riguardano gli incrementi sia sulla retribuzione principale che sulla retribuzione per lavoro straordinario e per pronta reperibilità corrisposta negli anni 2019-2021, come dispone l'art. 77, comma 1;

ATTESO che tali somme, che sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 2019, 2020 e 2021 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo alinea, sono state stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, con apposita variazione approvata con deliberazione consiliare n. 36 del 29/11/2022, avente ad oggetto l'applicazione della indicata quota di avanzo accantonato relativo agli oneri dei rinnovi contrattuali per il periodo 2019-2021;

DATO ATTO che tale somma relativa all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, altresì, che in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far fronte all'incremento contrattuale relativo all'anno 2022, quantificata in €4768,93 per il periodo gennaio-novembre 2022 come meglio dettagliato nella tabella B) allegata parte integrante della presente istruttoria, deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell'esercizio 2022, anno di sottoscrizione del nuovo CCNL;

VISTO, altresì, l'art. 76, comma 3, a mente del quale dal 1° gennaio 2023 l'elemento perequativo *una tantum* cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F ;

#### DETERMINA

1. di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16/11/2022 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021, e per gli effetti adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal 1.12.2022 in conformità alla tabella E, ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F a decorrere dal 1.1.2023, allegate al medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo *una tantum*;
2. di impegnare la spesa di € 4768,93 per far fronte agli arretrati contrattuali degli anni 2019-2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, come segue:
3. di imputare la spesa di € 4768,93 oltre accessori per far fronte agli arretrati contrattuali del periodo gennaio-novembre 2022 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto nella misura mensile di cui all'ultima colonna della tabella D allegata al CCNL, sugli stanziamenti della spesa di personale previsti nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
4. di autorizzare il pagamento delle somme di cui ai superiori punti 2 e 3 mediante l'elaborazione dei cedolini da effettuare entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL
5. di dare atto che tutta la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile nell'esercizio 2022;

6. di dare atto che, in applicazione dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, l'ammontare di spesa di personale che non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi è pari ad € 4768,93\_ corrispondente all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021, antecedenti al 2022 che è quella di effettiva erogazione degli emolumenti stessi

Il Responsabile del Servizio  
Casarini Sabina Rosa